

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 1382/AV5 DEL 12/12/2013

Oggetto: Revoca sospensione provvisoria e cautelare dal servizio del dipendente Sig. P.R.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- DETERMINA -

1. di prendere atto che il GUP del Tribunale di Ascoli Piceno, con provvedimento del 6.12.2013, ha revocato con effetto dal 6.12.2013 la misura restrittiva della libertà del dipendente Sig. P.R. (si omettono le generalità ai sensi del Dlgs 196/2003);
2. di revocare la sospensione provvisoria e cautelare dal servizio del Sig. P.R.. disposta con determina del Direttore di Area Vasta n. 914 del 2.8.2013 e di riammettere il medesimo in servizio con effetto dal 16.12.2013;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N°5
(Dr. Giovanni Stroppa)

La presente determina consta di n. 4 pagine senza alcun allegato.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Con determinazioni n. 785/DG del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative – regolamentazione provvisoria” e n. 254/DG del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative. Proroga.” sono state determinate le funzioni di indirizzo e coordinamento attribuite al Direttore Generale quale organo di governo e quindi non delegabili e le funzioni attribuite direttamente ai Direttori di Zona dalla L.R. 13/03 nonché quelle afferenti all’attuazione degli indirizzi strategici elaborati dall’organo di vertice ed alla gestione finanziaria tecnica ed amministrativa delle risorse umane e strumentali di tale livello ai sensi della citata legge regionale, del D.Lgs. 165/2001, della DGRM 1704/05 e dell’Atto Aziendale.

Nella determina n. 785/2005 inoltre, si fa riferimento ad una futura regolamentazione specifica per quanto attiene le funzioni del personale dirigente.

Nelle more della regolamentazione in materia a cura della Direzione Generale ASUR, con determina n. 1594 del 9/11/2012 del Direttore dell’Area Vasta n. 5 si è provveduto ad approvare, in via provvisoria, le disposizioni organizzative inerenti all’adozione delle determinate di competenza del Direttore stesso e di competenza dirigenziale nell’ambito dell’Area Vasta n. 5, disposizioni che nelle more della riorganizzazione dell’Area ATL - si ritiene di dover osservare nell’ordinaria attività decisionale di competenza dirigenziale.

Fra i provvedimenti che con il citato atto sono riconosciuti di competenza del Direttore di Area Vasta rientra anche quello di cui alla presente.

□ Normativa di riferimento

- D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.

- *Codice disciplinare, reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della ex Zona Territoriale n. 13 ai sensi del D.Lgs. 150/09;*

- *Capo V del CCNL Comparto Sanità del 1.9.1995 artt. 28, 29 e 31 come modificati dagli artt. 11 e 12 del CCNL Comparto Sanità del 19.4.2004, artt. 13, 14, 15 del CCNL Comparto Sanità del 19.4.2004 come modificati dall’ art. 6 del CCNL Comparto Sanità del 10.04.2008;*

- *Determina ASUR DG n. 97 del 08.02.2011 avente ad oggetto “Approvazione regolamenti in materia di provvedimenti disciplinari per il personale del Comparto e della Dirigenza”;*

- *Legge 27.03.2001 n. 97.*

□ Motivazione:

□

Con nota ID 375962 del 1.8.2013 l’Ing. Paolo Emilio Svampa, Direttore dell’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta n. 5, ha segnalato che il dipendente del predetto servizio Sig. P.R. (si omettono le generalità ai sensi del Dlgs 196/03) risultava assente dal lavoro dal 30.7.2013 senza aver fornito giustificazioni.

Da articoli pubblicati su diversi organi di stampa, ed in particolare sul Corriere Adriatico dell’1.8.2013,

che ha riportato il nome per esteso la residenza e la foto del dipendente), si apprendeva che il Sig. P.R. era stato sottoposto a misura restrittiva della libertà da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno

L'art. 15 del CCNL Comparto Sanità del 19.4.2004 così come modificato dall'art. 6 del CCNL del 10.04.2008 al comma 1 prevede *“Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà”*.

La predetta norma contrattuale, al comma 7, prevede altresì che *“Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 37, comma 2, lettera b), del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti”*.

Il successivo comma 10 prevede *“Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, la sospensione cautelare, dipendente dal procedimento penale, è revocata e il dipendente riammesso in servizio, salvo che, per i reati che comportano l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 7 e 8 dell'art. 13 (codice disciplinare) del CCNL del 19 aprile 2004, l'Azienda ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivare da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell'Azienda stessa. In tale caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare comunque, se sospeso, rimane tale sino all'esito del procedimento penale”*.

In conformità al citato art.15 del CCNL Comparto Sanità del 19.4.2004 e s.m.i. il Regolamento in materia di provvedimenti disciplinari per il personale del Comparto approvato con determina ASUR DG n. 97 del 08.02.2011, all'art. 20 – comma 1 prevede che *“Il dipendente colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio, con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà”*.

Alla luce di quanto sopra, con determina n. 914/AV5 del 2.8.2013 veniva deciso di disporre con effetto immediato alla sospensione in via provvisoria e cautelare del dipendente Sig. P.R. a decorrere dal 30.7.2013 fino a quando non verranno acquisite dall'interessato o dall'autorità giudiziaria precise informazioni in merito al procedimento penale a suo carico, in osservanza e nei termini di cui all'art. 20 – comma 1 del citato Regolamento in materia di provvedimenti disciplinari per il personale del Comparto approvato con determina ASUR DG n. 97 del 08.02.2011.

Successivamente, con nota acquisita al protocollo dell'Area Vasta n. 5 al n. 57020 del 10.12.2013, l'Avv. Carlo Manfredi, difensore del dipendente, ha comunicato che il GUP di Ascoli Piceno, con provvedimento del 6.12.2013, ha revocato la misura restrittiva della libertà del dipendente Sig. P.R.

Con nota acquisita al Protocollo dell'Area Vasta n. 5 in data 10.12.2013 al n. 56777, il Sig. P.R. ha chiesto all'amministrazione di essere riammesso in servizio.

Con giudizio prot. n. 404120 del 12.12.2013, il Medico Competente ha attestato l'idoneità del Sig. P.R. alle mansioni assegnategli.

Essendo venuta meno la ragione che ha giustificato l'adozione del provvedimento cautelare, si ritiene di disporre la revoca della sospensione del Sig. P.R., con conseguente riammissione in servizio con effetto dal 16.12.2013.

Per quanto sopra esposto e motivato,

SI PROPONE:

1. di prendere atto che il GUP del Tribunale di Ascoli Piceno, con provvedimento del 6.12.2013 , ha revocato con effetto dal 6.12.2013 la misura restrittiva della libertà del dipendente Sig. P.R. (si omettono le generalità ai sensi del Dlgs 196/2003);
2. di revocare la sospensione provvisoria e cautelare dal servizio del Sig. P.R.. disposta con determina del Direttore di Area Vasta n. 914 del 2.8.2013 e di riammettere il medesimo in servizio con effetto dal 16.12.2013;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

**IL DIRIGENTE U.O.C.
GESTIONE RISORSE UMANE**
(Dott. Silvio Liberati)

Per il parere infrascritto

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Visto :

Il Dirigente
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dr. Pietrino Maurizi)

- ALLEGATI -

nessun allegato.